

Saturno [REDACTED] (ii) Linea di Etichettatura modello Saturno [REDACTED] e (iii) Sistema T. Slevveratura modello [REDACTED];

2. In subordine:

- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi che il contratto non sia già stato risolto, accertare l'inadempimento della resistente [REDACTED] [...] *Controparte_1* (C.F. *P.IVA_2*) con sede in [REDACTED] [REDACTED] alle proprie obbligazioni di pagamento e dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di locazione finanziaria n. [REDACTED] del [REDACTED];
- per l'effetto, condannare *Controparte_1* (C.F. *P.IVA_2*) con sede in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] alla restituzione dei beni mobili concessi in leasing (i) Linea di Etichettatura modello [REDACTED], (ii) Linea di Etichettatura modello Saturno [REDACTED] e (iii) Sistema T. Slevveratura modello [REDACTED].

3. In ogni caso:

- Con riserva di ogni più ampia azione in separato giudizio per il recupero delle ulteriori ragioni di credito nei confronti di *Controparte_1* (C.F. *P.IVA_2*) con sede in [REDACTED] di tutte le ulteriori somme dovute in forza del contratto di locazione finanziaria n. [REDACTED] che verranno quantificate a seguito della rivendita dei beni concessi in leasing;
- con vittoria di spese di lite e compensi professionali del presente giudizio

Conclusioni di parte convenuta

Nel merito:

1) Rigettare le domande avverse in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione e segnatamente:

- accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria di *Parte_1* per difetto dei presupposti documentali e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia probatoria dell'estratto conto depositato;
- accertare e dichiarare la illiceità della clausola "Floor" presente in contratto e, per l'effetto, dichiararla nulla, invalida ed inefficace;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione contrattuale e, per l'effetto, e dichiararla inefficace nei confronti della società resistente;

- accertare e dichiarare l'inaccettabilità del ricorso ex art.702 bis c.p.c. e, per l'effetto, dichiararlo inammissibile ai sensi del primo comma dell'art. 168 L. Fall.;
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole riguardanti le clausole contenenti le condizioni economiche nel contratto di locazione finanziaria numero del [REDACTED], per la usurarietà degli interessi in esso pattuiti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1815, secondo comma, del Codice Civile, con ogni conseguenza relativa e, per l'effetto, imputare a capitale tutte le somme dalla resistente pagate a titolo di interesse, nonché accertare e determinare le eventuali residue somme dovute a saldo;
- accertare e dichiarare che il comportamento assunto dalla banca è posto in violazione delle norme di buona fede e correttezza e, per l'effetto, dichiarare che la resistente nulla deve corrispondere alla banca;

- 2) condannare la banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei compensi e delle spese del giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa;
- 3) il tutto con sentenza esecutiva come per legge.

VIA ISTRUTTORIA,

A) Ai fini dell'accertamento della non applicabilità della clausola Floor, disporre consulenza tecnico contabile d'ufficio e nominare un esperto per accertare e verificare:

- 1) come operasse la clausola di indicizzazione e quindi le variazioni in diminuzioni che non sono state calcolate per effetto della clausola in questione, attraverso un ricalcolo del piano di ammortamento escludendo l'anzidetta clausola, allo scopo di ottenere la restituzione degli interessi ingiustamente maggiorati e pagati in eccesso, compensando tale posta col credito azionato dalla ricorrente;
- 2) se sulla base dei documenti contrattuali sia possibile determinare il piano finanziario, quali siano le modalità di calcolo dei canoni;
- 3) come sia stato determinato il tasso annuale nominale e tasso effettivo applicato in contratto;
- 4) in che modo sono stati calcolati i canoni mensili indicizzati e se le modalità di indicizzazione contrattualmente previste siano state correttamente applicate;
- 5) rideterminare il dare - avere tra le parti tenendo conto dei suindicati elementi.

B) Ai fini dell'accertamento del superamento della soglia usuraria, disporre consulenza tecnico contabile d'ufficio e nominare un esperto al quale assegnare i seguenti quesiti:

- 1) accerti il CTU per il contratto di leasing oggetto di causa se alla data della stipula il TEG, tasso effettivo globale risulti superiore al tasso soglia usura di cui alla legge n. 108/1996;
- 2) in caso il TEG tasso effettivo globale sia superiore al tasso soglia usura, il CTU rielabori il piano dei pagamenti senza alcuna applicazione di interessi e determini, tenuto conto dei pagamenti eseguiti dalla società utilizzatrice, le somme indebitamente versate a titolo di interessi usurari, e determini l'eventuale residuo debito a carico della stessa, tenuto conto del solo capitale da rimborsare ed imputando al capitale tutti i pagamenti da questi effettuati;
- 3) accerti il CTU se, per il contratto di leasing oggetto di causa il tasso di mora alla data di stipula risulti superiore al tasso soglia usura di cui alla Legge numero 108/1996. In caso di tasso di mora superiore al tasso soglia usura, il CTU rielabori il piano dei pagamenti senza alcuna applicazione di interessi e determini, tenuto conto dei pagamenti eseguiti dalla società utilizzatrice, l'eventuale residuo debito a carico della stessa, tenuto conto del solo capitale da rimborsare ed imputando al capitale tutti i pagamenti da questi effettuati;
- 4) in via subordinata, in caso il TEG tasso effettivo globale sia superiore al tasso soglia usura, il CTU rielabori il piano dei pagamenti applicando, in luogo delle condizioni economiche contrattuali, il tasso sostitutivo previsto dall'articolo 117, TUB, quindi il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per la società utilizzatrice, emessi nei dodici mesi precedenti ciascun pagamento dovuto;
- 5) in via ulteriormente e gradatamente subordinata, in caso il TEG tasso effettivo globale sia superiore al tasso soglia usura, il CTU rielabori il piano dei pagamenti, in luogo delle condizioni contrattuali, il tasso legale, ai sensi dell'art. 1284 c.c.;
- 6) eseguita la rielaborazione del piano dei pagamenti, il CTU accerti le somme versate in eccedenza dalla società utilizzatrice rispetto ad ogni pagamento dovuto e determini l'eventuale residuo debito a carico della stessa, tenuto conto del piano dei pagamenti come rielaborato, nonché dei pagamenti effettuati dalla società utilizzatrice.

o

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso depositato il 15.12.2022 *Parte_1* ha chiesto di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di *leasing* concluso con *Controparte_2*

il 18.5.2018 avente ad oggetto due linee di etichettatura rispettivamente di modello e [REDACTED] nonché un sistema di etichettatura plastificata ("sleevertura") modello [REDACTED] [REDACTED] e di condannare conseguentemente l'utilizzatrice in via principale alla restituzione dei beni oggetto del contratto ed al pagamento dell'importo di € 13.091,38 corrispondente alla somma del valore dei sei canoni scaduti ed insoluti alla data di risoluzione di diritto del contratto, oltre interessi di mora convenzionale pari all'euribor 3 mesi 365 calcolato sulla media delle rilevazioni del mese precedente e maggiorato di 8 punti percentuali da applicare sull'importo di ciascun canone insoluto dalla sua scadenza e sino al saldo effettivo, oppure, in via subordinata in caso di mancato accertamento della risoluzione di diritto del contratto, accertato l'inadempimento della utilizzatrice all'obbligo di pagamento dei canoni convenuti, condannare la utilizzatrice alla restituzione dei beni oggetto del contratto di *leasing* ed al pagamento di tutti i canoni insoluti da maggio 2021 e così per € 37.797,27, oltre interessi di mora su ciascuno dei canoni scaduti ed insoluti dalla scadenza al saldo effettivo.

2. A fondamento della domanda proposta *Parte 1*
- a. ha documentato di aver stipulato il 18.5.2018 con [...] *Controparte_2* il contratto di *leasing* avente ad oggetto i tre sistemi di etichettatura sopra specificati (doc. ti 2, 3), consegnati all'utilizzatrice il 10.10.2018 (cfr. doc. 2);
 - b. ha documentato che il contratto è assistito da garanzia prestata da [...] *Controparte_3* quale fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a) della l. 662/1996 (doc. 4);
 - c. ha allegato che l'utilizzatrice ha regolarmente adempiuto all'obbligo di pagamento dei canoni concordati sino al 27.6.2021, quando l'utilizzatrice, dopo aver comunicato alla concedente di aver presentato avanti al Tribunale di Foggia domanda di ammissione a procedura di concordato in continuità aziendale ai sensi degli artt. 160 e 161, comma 6, l. fall (doc. 5), non ha più dato corso al pagamento dei canoni dovuti;
 - d. ha documentato di aver quindi comunicato all'utilizzatrice il 4.10.2021 la sua intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa convenuta nel contratto di *leasing* in difetto di immediato pagamento dei canoni insoluti,

- fatto che avrebbe comportato anche l'obbligo dell'utilizzatrice di restituire i beni strumentali oggetto del *leasing* (doc. 6);
- e. ha allegato che nonostante l'utilizzatrice abbia comunicato alla concedente la sua intenzione di pagare quanto dovuto e non corrisposto dal 27.5.2021 (doc. 7), *Controparte_2* [...] non ha eseguito alcun pagamento ulteriore;
- f. ha, inoltre, documentato di essersi avvalsa della clausola risolutiva convenuta all'art. 13 delle condizioni generali del contratto di *leasing* con comunicazione inviata all'utilizzatrice il 19.11.2021 (doc. 8) ed ha documentato di aver diffidato successivamente il 25.2.2022 l'utilizzatrice a restituire i beni oggetto del contratto (doc. 9);
- Co ha documentato che il 7.10.2022 il commissario giudiziale le ha notificato il decreto del Tribunale di Foggia del [REDACTED] di omologazione del concordato preventivo in continuità proposto da [...] *Controparte_2*
- h. ha lamentato che *Controparte_2* [...] stia continuando ad utilizzare, senza averne titolo, i beni strumentali oggetto del contratto di *leasing*, nonostante non abbia dato corso al pagamento dei canoni insoluti alla data di risoluzione del contratto, pari complessivamente ad € 13.091,38 (ed in particolare pari ad € 2.103,76 per il canone scaduto il 10.6.2021, € 2.095,14 per il canone scaduto il 10.7.2021, € 2.085,93 per il canone scaduto il 10.8.2021, € 1.989,33 per il canone scaduto il 10.9.2021; € 2.664,14 per il canone scaduto il 10.10.2021 ed € 2.058,62 per il canone scaduto il 10.11.2021) (cfr. doc. 10);
- i. ha dedotto che l'omologazione del concordato in continuità non è ostativa né alla restituzione dei beni oggetto del contratto di *leasing* né alla domanda di condanna al pagamento dei canoni insoluti dovuti sino alla data di risoluzione del contratto, allegando che il comportamento dell'utilizzatrice è ingiustificato sia alla luce degli impegni assunti nell'ambito del concordato, che escludono la dismissione di beni strumentali e prevedono il pagamento dei canoni di *leasing* come costi, sia in generale quale effetto della procedura concorsuale in corso, poiché ai sensi dell'art. 169-bis l.fall., il debitore concordatario è tenuto a corrispondere per intero quale debito

concordatario le somme dovute alla concedente in caso di perdurante esecuzione del contratto di *leasing*, oppure allo scioglimento o sospensione dello stesso, ma non gli è consentito di continuare ad utilizzare i beni oggetto del contratto di *leasing*, che nel frattempo si deteriorano e perdono di valore, in difetto di prosecuzione del relativo contratto e di pagamento dei relativi canoni.

3. La resistente

Controparte_2

si è tempestivamente costituita nel presente giudizio il 21.4.2023 chiedendo di convertire il rito sommario in ordinario in ragione della complessità delle questioni giuridiche sottese alle difese delle parti, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso e chiedendo nel merito di rigettarlo siccome infondato.

4. A fondamento delle proprie difese la resistente:

- a. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in ragione del fatto che l'art. 168, comma 1, l. fall dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore dalla data di presentazione del ricorso per concordato e sino al momento in cui diviene definitivo il decreto di omologazione della procedura, deducendo che nella nozione di patrimonio del debitore devono essere estensivamente ricompresi i beni oggetto del contratto di *leasing*, benchè pacificamente di proprietà della ricorrente, in quanto strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, ed ha dedotto altresì che il divieto di dare corso ad azioni esecutive e cautelari troverebbe applicazione anche dopo l'omologazione del concordato ai sensi dell'art. 184 l. fall. in quanto il patrimonio della debitrice è vincolato al piano e destinato a garantire collettivamente tutti i creditori;
- b. ha contestato che il credito pecuniario oggetto della domanda di parte attrice sia diverso e superiore per € 8,07 a quello riportato nell'estratto conto prodotto al doc. 10 di parte ricorrente e per € 95,46 rispetto a quello oggetto delle fatture indicate al punto 17, pag. 4 del ricorso introduttivo (pari ad € 12.995,92), deducendo quindi la mancata prova del credito pecuniario oggetto della domanda;
- c. ha eccepito la nullità della clausola con la quale le parti hanno convenuto che in caso di andamento negativo del tasso di indicizzazione dei canoni di *leasing* lo stesso sarebbe stato considerato come pari a zero (c.d. clausola

“*floor*”), siccome la clausola non sarebbe stata bilanciata dalla previsione di una analoga soglia massima di aumento del tasso di indicizzazione (c.d. clausola “*cap*”) nel contratto di *leasing*, richiamando a sostegno dell’eccezione compiuta la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha riconosciuto l’abusività di clausola analoga contenuta in un contratto di mutuo concluso con un consumatore per violazione dell’art. 33 del cod. cons. e deducendone altresì la nullità per assenza di identica alea bilaterale per entrambi i contraenti, fatto che renderebbe la clausola immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c., nonchè per mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 21 TUF connessi con la negoziazione di un derivato implicito, chiedendo quindi di rideterminare l’importo dei canoni dovuti per l’intera durata del contratto senza l’applicazione del *floor* concordato ed applicato alla luce dell’andamento negativo dell’euribor nel corso dell’esecuzione del *leasing*;

- d. ha contestato l’efficacia delle comunicazioni con le quali la ricorrente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa convenuta tra le parti all’art. 13 delle condizioni generali del contratto di *leasing* per non essere stata eseguita mediante notificazione, siccome espressiva di comportamento contrario alla buona fede contrattuale in ragione del fatto che nel momento di dichiarata risoluzione del contratto l’utilizzatrice non poteva eseguire la prestazione avendo presentato ricorso per concordato preventivo, nonchè in ragione del fatto che nel momento in cui è stato dato preavviso dell’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva concordata, l’inadempimento dell’utilizzatrice non era ancora da considerare grave ai sensi dell’art. 1, comma 137, della l. 124/2017, non essendo stati allora pagati solo 4 canoni di locazione, contestando altresì il fatto allegato dalla ricorrente di non aver dato corso ad alcun pagamento successivo al maggio 2021 allegando di aver pagato € 1.362,72 in favore della concedente dopo aver ricevuto la prima diffida ad adempiere, fatto che ha reso l’importo dei canoni insoluti minore dei 6 necessari per considerare l’inadempimento maturato grave nel momento in cui la concedente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa;

- e. ha eccepito, inoltre, la nullità della clausola risolutiva espressa concordata nel contratto di *leasing* in ragione del fatto che l'art. 186-*bis*, comma 3, l. fall. vieta e dispone l'inefficacia di clausole contrattuali che prevedano la risoluzione dei contratti in corso di esecuzione per effetto dell'apertura della procedura di concordato.
5. Disposto un rinvio dell'udienza di trattazione del 3.5.2023 e del 13.9.2023 su richiesta delle parti che hanno rappresentato alla giudice precedente di stare intrattenendo serie trattative per la soluzione stragiudiziale della controversia, alla successiva udienza del 10.1.2024 si è dato corso alla trattazione della causa, disponendo la conversione del rito in ordinario in ragione della complessità delle questioni giuridiche sottese alla decisione, assegnando al contempo alle parti termini per il deposito delle memorie istruttorie.
6. Con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c. l'attrice *Parte 1* ha prodotto le comunicazioni PEC ricevute da *Controparte_2* il 22.11.2021 con le quali si è avvalsa della clausola risolutiva espressa ed ha trasmesso all'utilizzatrice i conteggi analitici e l'estratto conto degli inadempimenti a quest'ultima contestati (doc.ti 13); ha prodotto anche le comunicazioni PEC inviate a controparte aventi ad oggetto il preavviso di risoluzione (doc. 15) ed ha ribadito l'allegazione compiuta in ricorso relativa al fatto che alla data di risoluzione del contratto i canoni insoluti erano sei, come previsto dall'art. 1 comma 137 della l. 124/2017, così negando di aver ricevuto qualsiasi ulteriore pagamento ed ha, poi, chiarito che le (minime) differenze in punto di quantificazione del credito oggetto della domanda rispetto a quelle riportate negli estratti conto derivino dalla maturazione degli interessi di mora; ha contestato la fondatezza delle deduzioni di parte convenuta relative all'eccezione di nullità della c.d. clausola *floor* richiamando precedente di questo Tribunale e della Corte di Appello di Milano che ha escluso l'indeterminatezza ed immeritevolezza di tutela degli interessi perseguiti con tale clausola, nonché precedenti della Cassazione che ne hanno escluso l'equiparabilità in diritto ad un derivato implicito; ha contestato che la convenuta non avesse la possibilità di pagare i propri fornitori nel corso della procedura di concordato, conservando la debitrice i poteri di ordinaria amministrazione tra i quali rientra la prosecuzione dei rapporti pendenti relativi alla gestione caratteristica

- un contratto di *leasing* con *Controparte_2*
[...] avente ad oggetto due linee di etichettatura (modello
ed un sistema di etichettatura plastificata (modello "sirio
250") (doc.ti 2 e 3) ed è pacifico e documentato (doc. 2, pag. 2) che la concedente
ha consegnato all'utilizzatrice i beni oggetto del contratto, così adempiendo agli
obblighi derivanti dal contratto di *leasing*.
12. *Parte 1* ha allegato che [...] *Controparte_2* non ha adempiuto all'obbligo di pagare i
canoni dovuti in forza del contratto di *leasing* dal 27.5.2021, producendo sul punto
dichiarazione confessoria dell'utilizzatrice (cfr. doc. 7), che non ha del resto
contestato il proprio inadempimento, così come rappresentato dall'attrice, nel
presente giudizio.
13. *Parte 1* a inoltre documentato sia di aver preavvisato
l'utilizzatrice dell'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa
convenuta all'art. 13 del contratto di *leasing* nel caso di mancato pagamento dei
canoni scaduti ed insoluti (doc. 6 e 15), sia di essersi avvalsa di tale facoltà con
comunicazione di posta elettronica certificata del 22.11.2021 (doc. 13),
determinando quindi la risoluzione di diritto del contratto di *leasing* ai sensi dell'art.
1456 c.c.
14. È inoltre pacifico che, nonostante la risoluzione di diritto del contratto di *leasing*,
Controparte_2 non ha
integralmente pagato i canoni scaduti ed insoluti, né ha restituito i beni oggetto del
contratto di *leasing* che continua a detenere senza titolo e ad utilizzare siccome
strumentali all'esercizio dell'attività di impresa.
15. Tenuto conto di come il creditore che agisce deducendo la responsabilità
contrattuale del debitore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione
dell'inadempimento della controparte, spettando al debitore l'onere di provare
l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez.Un. 13533/2001;
Cass. 3373/2010), deve ritenersi che *Parte_1* abbia
fornito la prova della quale era onerata, avendo dimostrato documentalmente il
titolo della sua pretesa (doc.ti 2 e 3), di aver adempiuto agli obblighi su di lei
gravanti in forza del contratto di *leasing* (doc. 2) e di essersi avvalsa della facoltà lei

attribuita dall'art. 13 delle condizioni generali di contratto (doc. 13) ed avendo allegato l'inadempimento della debitrice oltre che all'obbligo di pagare i canoni scaduti ed insoluti dal 21.5.2021, fatto che ha giustificato l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 13 delle condizioni generali di contratto il 22.11.2021, anche di riconsegnare i beni oggetto del contratto di *leasing* a seguito dalla risoluzione di diritto del contratto intervenuta il 22.11.2021.

16. La convenuta *Controparte_2* ha giustificato il suo inadempimento deducendo l'inefficacia della comunicazione con la quale *Parte_1* si è avvalsa della clausola risolutiva espressa, contestandone dapprima le modalità di esecuzione, quindi l'esercizio in difetto dei requisiti di legge sia in ragione della mancata maturazione di un inadempimento corrispondente a sei canoni di locazione per effetto di pagamenti sopravvenuti da parte dell'utilizzatrice, sia per effetto dell'invalidità delle clausole di determinazione del tasso *leasing* e del tasso di interesse di mora, in quanto usurari, sia per effetto dell'applicazione di clausola *floor* invalida siccome abusiva, immeritevole di tutela e costituente un derivati implicito, sia in ragione del fatto che l'inadempimento maturato è da ritenersi in parte incolpevole siccome necessitato dalle esigenze di pari trattamento dei debitori nell'ambito della procedura concordataria, nonché infine in ragione del fatto che la clausola risolutiva espressa sarebbe nulla siccome in violazione dell'art. 186-*bis* l. fall.
17. Le eccezioni e difese di parte convenuta si sono rivelate non condivisibili ed infondate.
18. Con riguardo alla dedotta mancata prova dell'effettiva ricezione da parte della utilizzatrice della comunicazione con la quale la concedente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa convenuta all'art. 13 delle condizioni generali del contratto di *leasing*, la difesa di parte convenuta è infatti superata dalla produzione da parte dell'attrice della comunicazione di posta elettronica certificata inviata all'indirizzo della convenuta mediante la quale è stata esercitata la facoltà di risolvere di diritto il contratto (doc.13). L'invio della comunicazione all'indirizzo digitale della convenuta consente di ritenere dimostrata presuntivamente la ricezione dell'atto, in difetto di allegazione e dimostrazione da parte della convenuta di ragioni ostative alla mancata effettiva ricezione del documento ai sensi dell'art. 1335 c.c.

19. Risulta inoltre dimostrato dall'attrice che nel momento in cui ha dichiarato risolto di diritto il contratto il 22.11.2021, la convenuta non aveva pagato oltre sei canoni di locazione finanziaria, fatto riconosciuto dalla stessa convenuta con la comunicazione inviata all'attrice il 21.10.2021 con la quale ha rappresentato la sua intenzione di dare corso al pagamento dei canoni scaduti ed insoluti dal 27 maggio 2021 (doc. 7 att.). Benchè la convenuta abbia allegato di aver poi eseguito un pagamento di € 1.362,72 nella sua comparsa di costituzione, tale fatto non è stato successivamente dimostrato dalla convenuta, mentre l'attrice ha prodotto, pur non essendone onerata, la documentazione contabile fornita alla debitrice sia con la comunicazione nella quale si è avvalsa della clausola risolutiva espressa (doc. 15) sia ulteriore estratto conto aggiornato (doc. 10) dai quali si evince che alla data del 21.11.2021 l'utilizzatrice non aveva pagato sei canoni di *leasing*, fatto che costituisce grave inadempimento del contratto di *leasing* ai sensi dell'art. 1, comma 137 della l. 124/2017 e che ha pienamente giustificato la risoluzione del contratto che, nel caso di specie, ha operato di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

20. Né la clausola risolutiva oggetto dell'art. 13 delle condizioni generali del contratto di *leasing* appare contraria all'art. 186-*bis*, comma 3, l. fall. che dispone la nullità delle clausole che dispongano la risoluzione di diritto del contratto in caso di apertura della procedura di concordato preventivo.

In forza della disposizione richiamata, infatti, deve essere ritenuta nulla qualsiasi clausola risolutiva espressa o una condizione risolutiva che preveda, quale evento condizionante la risoluzione, l'apertura di procedura di concordato preventivo ma da tale disposizione non può trarsi il divieto, esplicito o implicito, di operatività di qualsiasi clausola o condizione risolutiva fondata su altri eventi, quale il protratto inadempimento del debitore, se verificatisi in parte nel corso della procedura concordataria.

La disposizione richiamata, infatti, non prevede un divieto generale di risoluzione dei contratti in corso di esecuzione con il debitore concordatario nel corso della procedura di concordato preventivo, di tal che la risoluzione di diritto del contratto di *leasing* determinata dall'essersi avvalsa la creditrice di clausola risolutiva espressa in conseguenza del protratto inadempimento della debitrice in parte avvenuto nel corso della procedura concordataria non può essere ritenuto un comportamento illecito siccome in contrasto con l'art. 186-*bis*, comma 3, l.fall., né

la relativa clausola risolutiva espressa può essere ritenuta nulla siccome contraria a norma di legge, essendo diversi e non equiparabili i presupposti della clausola risolutiva prevista all'art. 13 del contratto di *leasing* e del divieto disposto dalla norma richiamata.

Di conseguenza, il mancato pagamento dei canoni in parte occorso a seguito del deposito della procedura di concordato preventivo da parte dell'odierna convenuta non può essere considerato non imputabile alla convenuta ed ostativo all'operatività della clausola risolutiva espressa validamente convenuta tra le parti con il contratto di *leasing*.

21. Anche le deduzioni ed eccezioni di parte convenuta in ordine alla non gravità dell'inadempimento contestato dalla concedente derivanti dalla nullità del tasso *leasing* e del tasso di mora convenzionale per essere stato pattiziamente quantificato quest'ultimo in misura superiore al tasso soglia di usura rilevato per i contratti di *leasing* al momento della stipulazione del contratto, in violazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., si sono rivelate manifestamente infondate.
22. La difesa di parte convenuta ha dedotto la nullità del tasso *leasing* e del tasso di mora convenzionale dal fatto che la misura del tasso di interesse moratorio convenuto tra le parti (pari al tasso *leasing* di 4,26% + 6%) fosse superiore alla soglia usura rilevato alla data di stipulazione del contratto (ossia 9,562%), senza considerare tuttavia che il tasso soglia usura usato per confrontare il tasso moratorio contrattuale è rilevato con riguardo alla media dei tassi *leasing* e non dei tassi di interesse di mora applicati ai rapporti di *leasing*, non attribuendo così alcuna rilevanza al fatto che anche nei decreti ministeriali di rilevazione della soglia usura è indicato, a partire dall'1.1.2018, che mediamente gli operatori finanziari applicano agli interessi moratori convenzionali nei rapporti di *leasing* un incremento del 4,1% rispetto al tasso *leasing* e raffrontando due grandezze tra loro incoerenti e disomogenee.
23. I dati comparati da parte convenuta al fine di formulare l'eccezione di nullità per superamento della soglia usura da parte dei tassi *leasing* e di mora convenzionali sono infatti disomogenei perché la difesa di parte convenuta ha confrontato un al TEGM calcolato considerando solo gli interessi corrispettivi e le spese contrattuali dovute in caso di regolare esecuzione del contratto, con il tasso di interesse convenuto per la mora, convenuto per sanzionare il ritardo nell'inadempimento, e

ciò priva di attendibilità scientifica l'operazione compiuta dalla difesa di parte attrice, essendo state confrontate grandezze aventi funzione (causa) diversa e, quindi, dati oggettivi non equiparabili, come del resto riconosciuto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 19597/2020 che ha chiarito come al fine di confrontare il tasso di interesse convenzionale, corrispettivo e di mora, con il tasso soglia usura rilevato trimestralmente con decreto ministeriale in attuazione dell'art. 2, comma 4, della l. 108/1994 deve essere rispettato il c.d. "principio di simmetria". La difesa di parte attrice ha invece raffrontato con il tasso soglia usura rilevato considerando dati rilevanti ai fini della quantificazione del tasso *leasing* con il tasso di interesse di mora convenzionale che ha tuttavia una causa ed una funzione, sanzionatoria dell'inadempimento, completamente diversa dal tasso *leasing*, rappresentativo della remunerazione e dei costi concordati nel contratto per il caso di suo puntuale adempimento, confrontando quindi tra loro valori del tutto diversi e disomogenei e deducendo da tale raffronto l'usurarietà sia del tasso di mora convenzionale, superiore alla soglia usura rilevata in relazione ad una grandezza diversa, sia del tasso *leasing*, pacificamente convenuto in misura ampiamente inferiore alla soglia usura rilevata nel trimestre nel quale è stato concluso il contratto di *leasing*, senza nemmeno tener conto nella quantificazione del tasso di interesse di mora usurario della maggiorazione media per gli interessi di mora applicata dagli intermediari finanziari, statisticamente rilevata nei decreti ministeriali di individuazione dei tassi soglia usura, come previsto invece nella pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata ai fini della verifica della usurarietà degli interessi moratori, alla luce del quale il tasso soglia per gli interessi moratori dovrebbe essere quantificato alla data di stipulazione del contratto di *leasing* titolo della presente controversia in misura pari al 14,6875% (ossia il TEGM di 4,45 rilevato alla data di stipulazione del contratto in relazione ai *leasing* di beni strumentali di valore superiore a 25.000 euro + l'incremento medio del 4,1 rilevato per la mora nei contratti di *leasing*, da moltiplicare per 1,25, corrispondente all'aumento di un quarto previsto dall'art. 2, comma 4, della l. 108/1996, cui vanno sommati ulteriori 4 punti percentuali sempre in applicazione dell'art. 2, comma 4, della l. 108/1996).

Essendo quindi basata l'eccezione di nullità del tasso *leasing* e del tasso di mora convenzionale su deduzioni infondate e non risultando né il tasso *leasing* né il tasso

- di mora superiori alla soglia usura applicabile ai due rispettivi tassi, la relativa eccezione e le deduzioni difensive ad essa consequenziali, devono essere rigettate.
24. Anche le eccezioni di nullità della clausola c.d. *floor* convenuta nel contratto di *leasing* sono infondate, come tutte le deduzioni ad essa consequenziali.
25. La clausola di un *leasing* indicizzato a tasso variabile che esclude, in caso di andamento del tasso di riferimento sotto lo zero, l'applicabilità al contratto di un tasso negativo ed impone alle parti di considerarlo pari a zero, nonostante abbia un funzionamento finanziariamente in parte analogo ad un *interest rate floor*, non ha giuridicamente funzione e natura assimilabile ad uno strumento derivato del quale non ha le caratteristiche tipiche, essendo una pattuizione del tutto priva di autonomia causale rispetto al contratto di *leasing* cui accede e non avendo alcuna possibilità di circolare liberamente sul mercato, elementi entrambi caratteristici degli strumenti finanziari derivati come riconosciuto dalla Corte di Cassazione in casi analoghi, ossia rispetto ai meccanismi di indicizzazione e conversione in a valuta straniera inseriti in contratti di *leasing* (da ultimo Cass. Sez. Unite, 23.2.2023, n. 5657; Cass. Sez. III, 22.2.2021, 4629). La c.d. clausola *floor* ha la funzione di individuare la prestazione dovuta dal debitore, senza alterare in alcun modo lo scopo (ormai tipico) del contratto di *leasing* finanziario descritto dall'art. 1, comma 136, della l. 124/2017. Di conseguenza, come già riconosciuto in casi analoghi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. Sez. III, 26.1.2024 n. 2510), la presenza di meccanismi anche finanziariamente complessi per la determinazione della misura del canone dovuto dall'utilizzatore non comporta il mutamento della causa del contratto di *leasing*, non rendendolo in alcun modo assimilabile alla negoziazione di uno strumento finanziario derivato e ciò consente di escludere l'applicabilità ad una clausola "*floor*" delle regole di validità e di comportamento applicabili al settore finanziario in senso stretto. Stabilendo una regola di quantificazione della misura del canone dovuto dall'utilizzatore, tale clausola persegue scopi già ritenuti meritevoli di tutela dall'ordinamento, che ha del resto non solo riconosciuto come socialmente tipico ma ha anche recentemente disciplinato con la normativa già richiamata il contratto di *leasing*.
26. Con riguardo poi alla ritenuta abusività della clausola "*floor*" siccome non bilanciata da una corrispondente clausola c.d. "*cap*" per il caso di rialzo del tasso di indicizzazione, deve rilevarsi come la giurisprudenza (attualmente minoritaria) della

Corte d'Appello di Milano richiamata dall'attrice che ha ritenuto analoga clausola nulla siccome abusiva lo ha fatto esclusivamente in applicazione dell'art. 33, comma 1, cod. cons., ritenendo che l'inserimento di una clausola di tal tipo nei contratti conclusi con il consumatore comporti un ingiustificato squilibrio tra diritti ed obblighi derivanti dal contratto per utilizzatore e concedente. Tale norma tuttavia non è applicabile al caso oggetto del presente giudizio, nel quale il contratto di *leasing* è stato concluso da una società di capitali e quindi non da un consumatore, rispetto alla quale non è prescritto dall'ordinamento alcun principio di proporzione necessaria tra le prestazioni alle quali si obbligano le parti contraenti.

Nessun rilievo come precedente può essere attribuito nel presente giudizio, pertanto, al precedente della Corte d'Appello richiamato dalla difesa di parte attrice e ciò consente di rigettare tutti i motivi posti a fondamento dell'eccezione di nullità della clausola c.d. "*floor*" e le deduzioni difensive fondate su tale eccezione.

27. Tutte le deduzioni ed eccezioni proposte dalla convenuta al fine di giustificare il suo inadempimento si sono, quindi, rivelate infondate e devono essere rigettate.

28. Tenuto conto della rinuncia di parte attrice alla domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti ed insoluti per sopravvenuta estinzione di tale debito nei confronti dell'odierna attrice per pagamento da parte di terzi rispetto al presente giudizio, in accoglimento della domanda principale di *Parte 1*

[...] deve essere accertato che il contratto di *leasing* concluso da quest'ultima con *Controparte_1*

il 18.5.2018 si è risolto di diritto il 22.11.2021 e conseguentemente ai sensi dell'art. 1, comma 138, l. 124/2017, *Controparte_1*

[...] è tenuta a restituire i beni oggetto di tale contratto ossia le linee di etichettatura modelli [REDACTED] ed il sistema di etichettatura modello "sirio 250" che attualmente detiene senza titolo.

29. Si rileva infine che il comportamento asseritamente contrario a buona fede che la convenuta ritiene abbia tenuto l'attrice nel corso delle trattative nelle quali le parti si sono impegnate a margine del presente giudizio pur potendo essere considerato fonte di responsabilità contrattuale come ritenuto dalla stessa convenuta con la memoria di replica prodotta nel presente giudizio, non costituisce un motivo giuridicamente rilevante per rigettare le domande proposte nel presente giudizio, non essendo idoneo tale comportamento, asseritamente successivo alla risoluzione

di diritto del contratto per inadempimento, idoneo a giustificare tale precedente inadempimento. Né l'attrice ha proposto alcuna autonoma domanda fondata su tali fatti e tale titolo di responsabilità, di tal che anche tale ulteriore motivo di rigetto delle domande di parte attrice deve essere rigettato siccome infondato.

30. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese processuali seguono la soccombenza della parte convenuta e vengono liquidate in dispositivo applicati i parametri medi previsti dal DM 55/2014 in relazione al valore della presente controversia e per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, minimi per la fase istruttoria, solo documentale.

Per questi motivi
il Tribunale di Milano
in composizione monocratica
VI sezione civile

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) in accoglimento totale delle domande proposte da *Parte_1* accerta che il contratto di *leasing* concluso il 18.5.2018 da *Parte_1* [...] con *Controparte_1* si è risolto di diritto il 22.11.2021 e condanna *Controparte_1* *Controparte_2* alla restituzione a *Parte_1* delle linee di etichettatura modelli [REDACTED] ed il sistema di etichettatura modello [REDACTED] oggetto di tale contratto;
- 2) condanna altresì *Controparte_1* a rimborsare in favore di *Parte_1* le spese di giudizio, che liquida in € [REDACTED] per compensi ed € 406,50 per spese esenti, oltre al 15% per spese generali e CPA.

Milano, 5 settembre 2024

La giudice
Ambra Carla Tombesi